



COMUNE DI
CASCIANA TERME LARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

N° 68 del 16/07/2014

OGGETTO: Zona a traffico limitato nel centro storico di Lari - Istituzione

L'anno 2014, addì sedici del mese di luglio alle ore 14:00, nella Sala Giunta del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Mirko Terreni la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale Dott.ssa Daniela Di Pietro. Intervengono i Signori:

Cognome e nome	Qualifica	Presenti
TERRENI MIRKO	Sindaco	SI
CITI MATTIA	Vice Sindaco	SI
CESTARI SIMONA	Assessore Anziano	SI
CARTACCI MATTEO	Assessore	SI
LENZI TIZIANA	Assessore	SI
CICCARE' CHIARA	Assessore	SI

PRESENTI: 6

ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare l'argomento di cui all'oggetto:

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che

- con Legge regionale Toscana. 22 novembre 2013 n. 68 è stato istituito, a far data dal 1° gennaio 2014, il Comune di Casciana Terme Lari mediante fusione dei Comuni di Casciana Terme e Lari;
- l'art. 2, comma 1, della L.R. 68 del 22.11.2013 statuisce che *“Il Comune di Casciana Terme Lari subentra nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni oggetto della fusione.”*;
- l'art. 6 della L.R. 68 del 22.11.2013, prevede che *“1. Gli organi del Comune di Casciana Terme Lari, entro sei mesi dalla loro elezione, approvano lo statuto comunale e il regolamento di funzionamento del consiglio comunale.
2. Fino all'entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del Comune di Casciana Terme Lari si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale dell'estinto Comune di Lari vigenti alla data del 31 dicembre 2013.”*;
- l'art. 1 comma 124, della Legge 7 aprile 2014, n. 56 *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”*, il quale prevede che *“Salva diversa disposizione della legge regionale:
a) tutti gli atti normativi, i piani, i regolamenti, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione vigenti alla data di estinzione dei comuni restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del nuovo comune;
b) alla data di istituzione del nuovo comune, gli organi di revisione contabile dei comuni estinti decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del nuovo comune le funzioni sono svolte provvisoriamente dall'organo di revisione contabile in carica, alla data dell'estinzione, nel comune di maggiore dimensione demografica;
c) in assenza di uno statuto provvisorio, fino alla data di entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del nuovo comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del comune di maggiore dimensione demografica tra quelli estinti.”*;
- che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 16.06.2016, immediatamente eseguibile, è stato stabilito che, fermo restando quanto previsto dalla L.R. 68/2013 e al comma 124 dell'art. 1 della Legge n. 56/2014, fino all'entrata in vigore dei corrispondenti atti degli organi del comune di Casciana Terme Lari,
 - i regolamenti di contabilità, economato, di organizzazione degli uffici e servizi, il Regolamento dei controlli interni, dei servizi, lavori, servizi e forniture in economia da applicare siano quelli approvati dal Comune di Lari;
 - nel caso di regolamenti approvati e vigenti al 31 dicembre 2013 in uno solo degli estinti comuni di Casciana Terme e Lari, gli stessi estendono il proprio vigore a tutto il nuovo comune;
 - nel caso di regolamenti approvati e vigenti al 31 dicembre 2013 in entrambi gli estinti comuni di Casciana Terme e Lari, si applica quello che sia stato approvato o modificato più di recente;

Richiamato

- l'art. 3, comma 1, (punto n. 54) del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, Nuovo Codice della Strada, che definisce la Zona a Traffico Limitato come *“l'area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli”*;
- l'art. 7, comma 9, del Nuovo Codice della Strada, il quale precisa che: *“I comuni, con deliberazione della Giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio”*;
- l'art. 7, comma 10, del Nuovo Codice della Strada, il quale precisa che: *“Le zone a traffico limitato sono indicate mediante appositi segnali”*;

Considerato che

- è obiettivo strategico dell'Amministrazione alzare la qualità del Centro Storico e rafforzare sempre più la sua destinazione di luogo della memoria e dell'arte, di riferimento culturale territoriale oltre che luogo di rappresentanza, di servizi e di residenza;
- che, per valorizzare il centro storico, l'amministrazione comunale nel tempo ha realizzato interventi significativi quali la ristrutturazione della cerchia muraria interna ed il rifacimento delle strade che la costeggiano sostituendo le parti asfaltate con una pavimentazione di pietra;
- che nel centro storico di Lari vi è l'afflusso di numerosi turisti che giungono per visitare il castello dei Vicari ed il caratteristico borgo e che è interesse dell'amministrazione comunale incrementare il numero di visitatori;
- la Z.T.L. nel Centro Storico può suscitare ulteriori favorevoli effetti che scaturiscono dalla minor presenza di veicoli a motore e dalle positive ricadute in termini di sicurezza e migliore fruibilità del patrimonio culturale, storico e artistico;

Valutato

- che, all'interno del centro storico di Lari, sono presenti diverse attività commerciali alle quali è necessario garantire di poter effettuare quotidianamente delle operazioni di carico e scarico nonché consentire ai clienti di accedere e sostare in prossimità delle attività, durante l'orario di apertura degli esercizi commerciali;
- che, in ogni caso, la sosta per le operazioni di carico e scarico e la sosta nelle apposite aree durante l'orario di apertura delle attività commerciali deve essere regolata a tempo con l'uso del disco orario, ritenendo adeguato un periodo massimo di trenta minuti all'interno delle aree adibite alla sosta per il carico e lo scarico, ed un periodo massimo di mezz'ora nelle aree destinate alla sosta;
- che negli orari di chiusura delle attività commerciali il transito e la sosta al centro storico deve essere consentito esclusivamente ai residenti, in modo tale da ridurre sensibilmente il numero di veicoli che circolano e rendere quindi più godibile da parte dei pedoni il centro storico;
- che, durante la domenica e nei giorni festivi, essendo chiuse le attività commerciali, e registrando il maggior afflusso turistico all'interno del centro storico si debba consentire l'accesso e la sosta esclusivamente ai veicoli in uso ai residenti all'interno della prima cerchia muraria;

Valutato, inoltre, che l'istituzione di una zona a traffico limitato all'interno del centro storico di Lari durante l'orario di chiusura delle attività commerciali e nelle domeniche e nei festivi, oltre a valorizzare ulteriormente l'offerta turistica del borgo di Lari, garantisce la sicurezza dei pedoni e, più in generale, il rispetto dell'ordine pubblico, del territorio, del patrimonio ambientale e culturale;

Ritenuto opportuno, per le motivazioni sommariamente riportate,

- procedere alla istituzione nel centro storico di Lari di una zona soggetta traffico limitato,
- individuare, come area di carico e scarico, la parte di Piazza Matteotti compresa tra l'intersezione con via Dante ed il civico 15 di Piazza Matteotti;
- individuare come area destinata alla sosta dei veicoli la via Del Castello, nel tratto compreso tra il fronte civico 02 ed il fronte civico 09, la via Panattoni, nel tratto compreso tra il fronte civico 01 e l'intersezione di via Dante, e la via Dante, nel tratto compreso tra l'intersezione con via Panattoni ed il civico 09;
- consentire l'accesso nell'area per il carico e lo scarico di via Matteotti direttamente da via Diaz, istituendo il senso unico di marcia a partire dalla via Del Castello in direzione di via Panattoni e via Dante fino all'intersezione con la Piazza Matteotti;
- consentire, ai residenti all'interno della zona a traffico limitato l'accesso e la sosta senza limitazioni temporali nelle apposite aree durante l'orario di vigore della ZTL;
- consentire l'accesso e la sosta all'interno della zona a traffico limitato ai veicoli in disponibilità di persone con limitata o impedita capacità motoria in possesso di regolare contrassegno speciale apposto sul veicolo stesso;
- consentire l'accesso e la sosta all'interno della zona a traffico limitato ai veicoli di soccorso o appartenenti a forze di polizia;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. n. 267/00, rispettivamente dal Responsabile del Servizio Vigilanza – Dott. Andrea Gazzotti, e dal Responsabile del Servizio Affari Generali, Dott. Giacomo Orazzini, che si allegano al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Visti

- Lo Statuto Comunale;
- Il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico degli Enti Locali”;
- Il Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285;

Con votazione unanime legalmente resa;

DELIBERA

1. L'istituzione della zona a traffico limitato all'interno del centro storico di Lari avente le caratteristiche di seguito elencate:
ESTENSIONE: Via Diaz; Via Del Castello Via Panattoni e Via Dante e Piazza Matteotti;
LIMITAZIONI: divieto di circolazione e di sosta a qualsiasi tipo di veicolo a motore;
ORARIO: Dal lunedì al sabato compreso nella fascia oraria tra le ore 13:00 e le ore 15:00 e tra le ore 19:00 e le ore 07:00 del giorno successivo e la domenica e i giorni festivi;
DEROGHE Consentire, ai veicoli autorizzati in uso ai residenti all'interno della zona a traffico limitato l'accesso e la sosta;
Consentire l'accesso e la sosta all'interno della zona a traffico limitato ai veicoli in disponibilità di persone con limitata o impedita capacità

motoria in possesso di regolare contrassegno speciale apposto sul veicolo stesso;

Consentire l'accesso e la sosta all'interno della zona a traffico limitato ai veicoli di soccorso o appartenenti a forze di polizia;

Consentire l'accesso e la sosta all'interno della zona a traffico limitato ai veicoli autorizzati dalla Polizia Locale del Comando territoriale di Casciana Terme Lari, a seguito di richiesta motivata;

2. Di stabilire che, con successivo atto del Responsabile del Servizio Vigilanza emesso ai sensi dell'art. 7 del Nuovo Codice della Strada, saranno individuati:
obblighi divieti e limitazioni conseguenti all'istituzione della zona a traffico limitato;
obblighi divieti e limitazioni necessari per l'istituzione della sosta regolata con disco orario per un tempo massimo di mezz'ora nelle aree di sosta individuate in via Del Castello, via Dante e via Panettoni e per la sosta regolata con disco orario per un tempo massimo di trenta minuti nell'area di carico e scarico individuata in Piazza Matteotti;
3. Di dare informazione agli utenti della strada delle limitazioni ed obblighi imposti esclusivamente attraverso l'apposizione di idonea segnaletica verticale;
4. Di dare atto che il Responsabile del Servizio Vigilanza – Dott. Andrea Gazzotti, è competente a porre in essere tutti gli atti connessi e conseguenti alla presente deliberazione;
5. Di dare atto che, salvo specifiche disposizioni normative speciali, contro il presente atto può essere proposto ricorso al TAR Toscana nel termine di decadenza di 60 giorni, può essere, altresì proposto Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di centoventi giorni;
6. Di trasmettere in elenco la presente deliberazione, contestualmente alla sua affissione all'Albo Pretorio, ai capigruppo consiliari, ai sensi del 1° comma dell'art. 125 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267.

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

Con separata ed unanime votazione

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4, del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000, al fine di rendere più incisiva l'economicità e l'efficacia dell'azione amministrativa a mezzo di una accelerazione del procedimento.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto : **Zona a traffico limitato nel centro storico di Lari - Istituzione**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative regolamentari e tecniche che disciplinano la materia.

Casciana Terme Lari, li 16/07/2014

Il Responsabile del Servizio Vigilanza
F.TO Dott. Andrea Gazzotti

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Casciana Terme Lari , li 16/07/2014

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
F.TO Dott.Giacomo Orazzini

Letto, confermato e sottoscritto

L'Assessore Anziano
F.TO **Simona Cestari**

Sindaco
F.TO **Mirko Terreni**

Il Segretario Comunale
F.TO **Dott.ssa Daniela Di Pietro**

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000.

La presente deliberazione diverrà esecutiva il decimo giorno successivo all'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del D.Lgs. 267/2000.

Il Segretario Comunale
F.TO **Dott.ssa Daniela Di Pietro**

La presente è copia informatica conforme all'originale analogico conservato presso il Servizio Affari Generali - U.O. Segreteria

Il Responsabile della pubblicazione
Dott. Giacomo Orazzini